Deliberazione n. 217/2025/PASP

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 3 settembre 2025, composta dai seguenti magistrati:

Paolo	PELUFFO	Presidente
Tatiana	CALVITTO	Primo Referendario
Antonio	TEA	Primo Referendario - Relatore
Massimo Giuseppe	URSO	Primo Referendario

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

VISTO il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana);

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

VISTO il d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (nel prosieguo, per brevità, TUSP) e, in particolare, l'art. 5 come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

RILEVATO che l'art. 5, comma 3, del su citato d.lgs n. 175 del 2016 ha assegnato alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo riferita alla costituzione di società e/o all'acquisizione di partecipazioni dirette o indirette per la verifica della conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e a quanto stabilito nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo con particolare riguardo alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTE le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, n. 18/SSRRCO/PASP/2022 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 che hanno fornito indirizzi di orientamento generale con particolare riferimento al riparto della competenza territoriale, alla natura e all'oggetto della nuova funzione di controllo;

VISTA la nota prot n. 4418 del 10 luglio 2025 con la quale la Camera di commercio di Caltanissetta ha trasmesso la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 12 del 25 giugno 2025 avente ad oggetto "*Acquisizione di partecipazione diretta – Dintec - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scrl - art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016*" (acquisita in ingresso con prot. C.d.C. n. 5172 del 11 luglio 2025);

VISTA l'ordinanza n. 81/2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Primo Referendario Antonio Tea

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, della Camera di commercio di Caltanissetta per l'acquisizione di una partecipazione mediante sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale della società consortile a responsabilità limitata denominata "*Consorzio per l'innovazione tecnologica s.c.r.l.*" (in forma abbreviata DINTEC).

Ritenuto in

FATTO

Con l'atto menzionato in epigrafe, la Camera di Commercio di Caltanissetta ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n.

175 (Tusp), la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 12 del 25 giugno 2025 avente ad oggetto "*Acquisizione di partecipazione diretta – Dintec - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scrl - art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016*", unitamente al parere favorevole del Collegio straordinario dei revisori dei Conti reso con verbale n. 64 del 8 luglio 2025.

La procedura seguita, esposta nel predetto atto deliberativo, è stata in sintesi la seguente:

- in data 27 novembre 2024, l'assemblea della società consortile a responsabilità limitata denominata "Consorzio per l'innovazione tecnologica s.c.r.l." (in forma abbreviata DINTEC) - agenzia in house di Unioncamere e delle Camere di Commercio - ha deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale da euro 551.473,09 a euro 571.473,09 in via scindibile con un aumento pari ad euro 20.000,00, da liberarsi in denaro, senza sovrapprezzo;
- nella medesima assemblea è stato, altresì, fissato il giorno 15 gennaio 2025 quale termine entro il quale i soci avrebbero potuto esercitare il loro diritto di sottoscrizione e il termine del 30 settembre 2025 entro il quale l'aumento di capitale avrebbe dovuto essere sottoscritto dai soci che avevano già esercitato il loro diritto di sottoscrizione e/o da terzi soggetti;
- il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta ha quindi deliberato con i poteri della Giunta di procedere alla sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale della società consortile a responsabilità limitata denominata "*Consorzio per l'innovazione tecnologica s.c.r.l.*" (in forma abbreviata DINTEC) per un importo pari a euro 500,00;
- sulla citata deliberazione n. 12 del 25 giugno 2025 ha espresso parere favorevole il Collegio straordinario dei revisori dei conti, come da verbale n. 64 del 8 luglio 2025.

Ciò posto, con l'adesione a Dintec Scrl, la Camera di commercio di Caltanissetta assumerebbe *ex novo* la qualifica di socio di minoranza, acquisendo una partecipazione non nota del capitale sociale aggiornato (pari a euro 571.473,09), per un importo di euro 500,00, a fronte di un capitale sociale attuale pari a euro 551.473,09.

Ai fini della successiva analisi, è opportuno segnalare che, *medio tempore*, in relazione ad altre richieste di adesione alla società Dintec Scrl è stato chiesto e reso il parere ex art. 5, comma 3, TUSP da altre Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (pareri positivi: Sez. Controllo Veneto, deliberazioni nn. 81 del 10/04/2025, 82 del 11/04/2025, 84 del 16/04/2025, 94 del 12/05/2025, 109 del 30/05/2025; Sez. Controllo Lombardia, n. 132 del

03/06/2025; Sez. Controllo Lazio, n. 75 del 2 luglio 2025; pareri parzialmente negativi: Sez. Controllo Toscana, del. n. 69 del 16/04/2025, e Sez. Controllo Campania, del. n. 149 del 08/05/2025).

In particolare, questa Sezione, con la recente deliberazione n. 207/2025/PASP del 30 luglio 2025, si è espressa in senso favorevole in ordine ad analoga operazione prospettata dalla Camera di commercio di Messina.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato ad esprimere il proprio "parere" ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dalla legge n. 118 del 2022, sull'atto deliberativo della Camera di commercio di Caltanissetta per l'acquisizione di una partecipazione mediante sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale della società consortile a responsabilità limitata denominata "*Consorzio per l'innovazione tecnologica s.c.r.l.*" (DINTEC).

Nello specifico, questa Sezione è chiamata all'esercizio di "*una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi (sessanta giorni dal ricevimento dell'atto), i parametri (la stretta necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione; la compatibilità dell'operazione con i requisiti della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, declinata nei canoni dell'efficienza, efficacia ed economicità; la compatibilità con le norme dei trattati europei e con la disciplina in materia di aiuti di Stato) e gli esiti (consistenti nell'obbligo per l'amministrazione di adeguarsi al contenuto del parere, ovvero di motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi da esso, dando pubblicità a tali motivazioni)*" (cfr. Corte dei Conti, Sez. riun. contr., 3 novembre 2022, deliberazione n. 16/QMIG/2022).

La *ratio* di questa funzione di controllo risiede nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa di costituire un nuovo soggetto societario o di acquisire la partecipazione in una società già esistente "*in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*" (cfr. cit. deliberazione n. 16/QMIG/2022).

A seguito della novella legislativa del 2022, l'atto amministrativo non è più inviato alla Corte dei conti per soli "*fini conoscitivi*", come disponeva il previgente art. 5, quanto piuttosto esso è oggetto di una verifica di "*conformità dell'atto*" ai parametri previsti dal legislatore.

Gli esiti di questa verifica sono condensati in una pronuncia, avente la veste formale di un parere, che può essere "*in tutto o in parte negativo*", nel caso in cui la motivazione dell'atto

amministrativo oggetto di verifica sia carente in relazione ai citati parametri di riferimento. Tuttavia, un eventuale parere negativo non produce effetti interdittivi della conseguente operazione societaria di diritto privato, poiché l'amministrazione pubblica interessata ha comunque la facoltà di procedere, sebbene sia tenuta a "*motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni*" (art. 5, comma 4, TUSP).

Per rendere il prescritto parere, il Collegio deve preliminarmente accertare la sussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti soggettivi e oggettivi atti a legittimare la pronuncia di questa Sezione.

1. Profili preliminari: legittimazione soggettiva, tipologia di operazione prospettata e competenza della Sezione regionale

Come sopra accennato, l'attivazione della funzione di controllo in rassegna postula, innanzi tutto, il positivo riscontro di alcuni requisiti di ordine soggettivo e oggettivo.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo, va appurato se l'ente istante rientri o meno tra quelli tenuti alla trasmissione degli atti alla Corte dei conti.

A tal proposito, l'art. 5, comma 4, del TUSP, prevede che la competente Sezione regionale della Corte si pronunci sugli "*atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione*".

Nel caso di specie, come anticipato, l'atto deliberativo è stato trasmesso a questa Sezione dalla Camera di Commercio di Caltanissetta.

Tale tipologia di ente pubblico appartiene al novero di quelli tenuti all'invio dei propri atti alla Corte dei conti, come chiarito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 18/SSRRCO/2022/PASP, secondo cui «*Il richiamato quadro normativo di riferimento, così come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, porta a concludere che le Camere di commercio integrino la nozione di "altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione" che, ai sensi del comma 4, art. 5 TUSP, radica la competenza sugli atti di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Le CCIAA, infatti, si connotano per entrambi i profili di autonomia e territorialità indicati nella citata norma. In tal senso va richiamato anche l'orientamento delle Sezioni riunite in sede consultiva (deliberazione n. 3/2014) che hanno riconosciuto la sussistenza dell'obbligo per gli agenti contabili delle CCIAA di trasmettere alle Sezioni giurisdizionali regionali i conti giudiziali, "con*

applicazione dei modelli approvati con d.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, con riferimento alle amministrazioni locali"».

Relativamente all'ambito oggettivo è necessario, invece, verificare se l'operazione prospettata comporti o meno l'assunzione della qualifica di socio.

Al riguardo, l'art. 5, comma 3, del TUSP, limita le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti contemplando solamente quelli aventi ad oggetto la "*costituzione di una società a partecipazione pubblica*" (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e quelli di "*acquisto di partecipazioni, anche indirette*" da parte di Amministrazioni pubbliche (per "*partecipazione*" deve intendersi "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*", come da definizione contenuta nell'art. 2, lett. f), del medesimo D. Lgs. n. 175 del 2016), con esclusione, pertanto, di quelli non implicanti anche l'acquisto della posizione di socio.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nella deliberazione di massima n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, hanno circoscritto espressamente l'ambito oggettivo di applicazione del controllo previsto dall'art. 5, comma 3, del TUSP ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio.

L'estensione del controllo in capo alla Corte dei conti, quindi, non giunge sino a ricomprendere le valutazioni riferibili a soggetti societari già partecipati dalla medesima amministrazione.

Ciò posto, nel caso di specie, la delibera comporta l'acquisizione *ex novo* della qualifica di socio e ricade, pertanto, nel perimetro delle operazioni da sottoporre allo scrutinio della magistratura contabile.

Sulla base di tali primi riscontri, va affermata la competenza di questa Sezione a pronunciarsi sulla fattispecie in trattazione.

2. *Profili preliminari: competenza all'adozione dell'atto deliberativo e requisiti procedurali*

Secondo quanto indicato dalle Sezioni riunite, con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, occorre «*scrutinare il rispetto delle previsioni in materia di competenza organica ad adottare gli atti in questione*».

Sotto questo profilo, si rendono necessarie alcune precisazioni in relazione al peculiare assetto organizzativo che caratterizza, attualmente, la Camera di commercio di Caltanissetta.

L'atto deliberativo volto all'acquisizione di una nuova partecipazione societaria, infatti, è stato adottato dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta.

Al riguardo, si osserva che:

a) con Decreto del Presidente della Regione n. 282/Serv.1°/S.G. del 1° giugno 2018, previa deliberazione n. 211 del 30 maggio 2018 della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29[1], come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta in considerazione della sopravvenuta insussistenza del *quorum* previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm e della conseguente impossibilità per lo stesso Consiglio di svolgere le proprie funzioni[2];

b) con i medesimi atti, è stato nominato il (primo) Commissario straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta, per mesi sei e, comunque, fino all'insediamento del Consiglio camerale accorpato di Agrigento, Caltanissetta e Trapani[3];

[1] Che testualmente recita: «*I consigli sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:*
a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge;
b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
c) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio;
d) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente della camera di commercio».

[2] A causa delle dimissioni di n. 11 componenti, intervenute nel periodo ricompreso tra il 18 marzo 2015 e il 29 maggio 2018, e della sospensione di diritto, *sine die*, dalla carica del suo Presidente.

[3] Al fine di esplicitare il riferimento alla costituzione del Consiglio camerale accorpato di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, è opportuno precisare che, con decreto 21 aprile 2015, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Camere di commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ha dato avvio al processo di costituzione della nuova "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani" mediante accorpamento tra le predette tre camere di commercio.
Il provvedimento ha interrotto, a decorrere dalla data del medesimo decreto, le eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi Consigli disponendo che, comunque, le stesse non fossero avviate dopo tale data.
Con il medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico ha, inoltre, nominato un commissario ad acta con il compito di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani".
L'allegato "A" al successivo decreto del 16 febbraio 2018 del Ministro dello sviluppo economico ha confermato la circoscrizione territoriale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.
Allo stato attuale, il procedimento in questione risulta ancora in corso.

c) con Decreto del Presidente della Regione n. 17/Serv.1°/S.G. dell'11 gennaio 2023, è stato nominato il Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, attualmente in carica, fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione della nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

Alla luce di quanto sopra brevemente ricostruito, l'Ente camerale in esame risulta, sin dal 1° giugno 2018, commissariato.

Dato che l'atto deliberativo pervenuto a questa Sezione è stato assunto (con i poteri della Giunta) dal Commissario Straordinario da ultimo nominato e tuttora in carica, può dirsi riscontrata la competenza alla relativa adozione.

Per quanto attiene alle forme di pubblicità prescritte dall'art. 7, comma 4, del TUSP, secondo quanto attestato dall'Ente (con posta elettronica certificata acquisita con prot. Cdc n. 6062 del 20 agosto 2025), la delibera è stata pubblicata all'Albo Camerale Informatico dal 25 giugno al 1° luglio 2025.

3. Profili preliminari: vicoli tipologici

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del TUSP «*Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*».

Tale vincolo tipologico risulta correttamente integrato atteso che la Dintec Scrl ha natura di società consortile a responsabilità limitata.

4. Profili di merito: le valutazioni spettanti alla Sezione

Riscontrata la sussistenza dei presupposti sopra indicati, si può passare all'esame nel merito della deliberazione della Camera di commercio di Caltanissetta.

L'esame consiste nella verifica della conformità dell'atto deliberativo ai seguenti parametri normativi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, letti alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite nelle deliberazioni n. 16 e 19 del 2022:

i) la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali declinate dall'art. 4 TUSP;

ii) le ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

iii) la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

iv) la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Tutti questi aspetti devono essere esplicitati analiticamente nella motivazione del provvedimento amministrativo, sottoposto al vaglio della magistratura contabile.

4.1 Vicoli finalistici (di scopo e di attività) e valutazioni in caso di ricorso al modello in house

L'art. 5 del TUSP stabilisce che l'amministrazione motivi analiticamente sulla necessità della società o della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali descritte all'art. 4, il quale assoggetta l'operazione societaria a un duplice vincolo finalistico.

Il primo, quello di scopo, indicato al comma 1, prevede che le «*amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*».

Il secondo vincolo, quello di attività, dispone che nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dalla norma e, in particolare, per quanto qui rileva, la «*[...] d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*».

Inoltre, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, le «*società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 (...)*».

Per quanto concerne l'indicato (doppio) parametro teleologico di cui all'art. 4 del TUSP, la delibera trasmessa illustra la natura e le funzioni della società in esame, sostanzialmente riproducendo e richiamando, le puntuali disposizioni legislative e statutarie al riguardo.

In particolare, in relazione a tale specifico profilo, l'atto deliberativo, dopo aver illustrato l'oggetto sociale della società Dintec[4], precisa che:

[4] Nel dettaglio, la delibera specifica che «*La Società da Statuto ha per oggetto:*
a) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi della innovazione e start-up d'impresa, della sostenibilità ambientale ed energetica, della tutela del consumatore e della fede pubblica, della vigilanza e controllo sulla

- «*DINTEC […] è struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi dell'Art., 2 comma 2, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 come modificati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e partecipata dall'ENEA. Il Consorzio è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati*»;

«*Gli ambiti di azione di DINTEC, previsti dallo Statuto, sono strategici per le Camere di Commercio che, per il raggiungimento dei propri scopi - ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580-, promuovono, realizzano e gestiscono iniziative a vantaggio delle imprese.*

Le prestazioni previste dalla Società sono strumentali alla realizzazione delle attività e funzioni istituzionali svolte dalla Camera di commercio di cui all'art. 2 della Legge 580/93 e s.m.i. e coerenti alle Strategie e linee di sviluppo del sistema camerale definite per il triennio 2024– 2026 che prevedono espressamente, tra i servizi per le imprese, l'impegno sulla transizione digitale e tecnologica, e quello sulla transizione ecologica, come obiettivi fondamentali per tutte le Camere di commercio e i loro organismi (organizzativi, associativi e strumentali)».

Ciò posto, questa Sezione reputa che la società abbia natura strumentale e che la stretta inerenza dell'attività societaria alle finalità istituzionali dell'ente emerga dalla lettura dell'oggetto della società, riportato nella delibera.

La società consortile in esame, per le finalità sociali che persegue, appare riconducibile alla categoria dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici

sicurezza e conformità dei prodotti e degli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, della qualità e della certificazione, della competitività ed efficienza delle imprese, della Pubblica Amministrazione e dei territori;
b) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di servizi e di strumenti per i PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio, curandone il coordinamento della rete a livello nazionale;
c) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di servizi e strumenti per la sostenibilità, la transizione energetica delle imprese, la costituzione di sistemi di autoconsumo collettivo e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
d) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di sistemi per favorire la certificazione delle competenze;
e) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di efficientamento organizzativo e di reingegnerizzazione dei processi delle imprese e della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la definizione e il monitoraggio di standard di qualità delle prestazioni e servizi digitali;
f) lo sviluppo di collaborazioni con il Sistema formativo ed Universitario e quello della Ricerca pubblica e privata negli ambiti precedentemente indicati;
g) la realizzazione e diffusione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle precedenti azioni anche attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di banche dati e servizi digitali;
h) la promozione e partecipazione a progetti di ricerca in ambito europeo e internazionale anche in collaborazione con istituzioni e organizzazioni pubbliche o private di altri paesi;
i) l'assistenza tecnica, la raccolta, l'elaborazione, la diffusione di informazioni concernenti gli standard tecnici, la normativa tecnica vigente o in fase di elaborazione a livello nazionale ed internazionale, la sostenibilità ambientale ed energetica, la metrologia legale e la sicurezza ed etichettatura dei prodotti, la certificazione di qualità e i soggetti che operano in tale ambito, anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo, per la competitività delle imprese;
j) l'implementazione di sistemi di gestione, tracciabilità ed efficientamento delle filiere produttive;
k) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di qualificazione delle produzioni e delle imprese».

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, espressamente consentita dal legislatore (art. 4, comma 2, lettera d), del TUSP).

La giurisprudenza contabile si è già pronunciata su questo profilo della medesima operazione, formulando le seguenti considerazioni: «*si ritiene che la società consortile, definita "in house" del sistema camerale, sia in grado di rispondere alle funzioni istituzionali delle camere di commercio espresse, in forma generica, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 "...funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali" e, soprattutto, in forma specifica, dall'art. 2, comma, 2 lett. d), della stessa legge "sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali*". (…) . *Nella deliberazione non sono presenti gli esiti di eventuali valutazioni inerenti a soluzioni di ricorso al mercato per l'acquisizione di beni e servizi della società; tuttavia, con particolare riferimento alle finalità della CCIAA in esame, il requisito della necessità appare spiegato sulla base dell'efficacia strategica attribuita al complessivo sistema camerale comprendente anche le società strumentali in esso incluse*» (Sez. contr. Lazio, del. n. 75/2025).

Conseguentemente, la Sezione ritiene che sia stato assolto l'analitico onere motivazionale prescritto dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 del TUSP, anche in considerazione del fatto che la ricorrenza della stretta necessarietà della Dintec al perseguimento delle finalità istituzionali di altre Camere di commercio sul territorio nazionale è già stata ritenuta sussistente da altre Sezioni regionali di controllo (cfr. Sez. contr. Sardegna, del. n. 130/2025; Sez. contr. Lazio, del. n. 75/2025 cit., che richiama le funzioni e i compiti specifici della consortile ex art. 2, c. 2, punti c), d), d-ter, e), f) della legge n. 580/1993).

Con riguardo al profilo concernente la finalizzazione dell'acquisto di partecipazioni all'affidamento di servizi secondo il modello "*in house providing*", la Sezione, in linea con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ritiene di circoscrivere la propria valutazione all'esistenza o meno di adeguata e razionale motivazione a sostegno della scelta effettuata onde evitare possibili conflitti con le valutazioni che il Giudice amministrativo potrebbe essere chiamato ad effettuare in ipotesi di impugnazione dell'atto di affidamento; in altri termini, la cognizione della Sezione, in questa sede, non si estende alla verifica della esistenza in concreto dei requisiti per procedere all'affidamento in house, ma si limita a verificare la conformità della delibera adottata dal Consiglio comunale ai parametri

individuati dall'art. 5, co. 3 TUSP (Sez. contr. Liguria, n. 22/2023/PASP; Sez. contr. Lombardia, n. 209/2022/PASP e n. 13/2023/PASP, Sez. contr. Sicilia n. 209/2025/PASP).

Ciò premesso, come già esposto, nella delibera si rappresenta che la DINTEC si configura come una società *in house* del Sistema camerale, in quanto ne ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 16 del TUSP.

Infatti, in base a quanto dichiarato dall'ente nella delibera in esame, la società Dintec Scrl:

- è una società «*operante in regime in house di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane*»;
- «*è una società consortile senza scopo di lucro a capitale interamente pubblico ed è struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi dell'Art., 2 comma 2, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 come modificati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e partecipata dall'ENEA*»;
- «*Da Statuto, i soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo dell'in-house providing indipendentemente dalla quota posseduta, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 36 del 2022*»;
- «*[…] si configura come una società in house del Sistema camerale, in quanto ricorrono i seguenti presupposti:*

 – l'oggetto dell'attività è strettamente funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali dei soci (art. 2, comma 2, della legge n. 580/1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016);

 – non è presente, nella compagine societaria, la partecipazione diretta di capitali privati;

 – oltre l'80% del fatturato medio del precedente triennio è stato realizzato in attività che riguardano lo svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti, indipendentemente dal destinatario finale delle prestazioni;

 – è assicurato ai soci, secondo apposite previsioni statutarie, l'esercizio del controllo analogo;

 – lo statuto della società rispetta tutte le prescrizioni indicate dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

 – l'efficienza e la qualità del servizio che in tal modo ci si propone di ottenete sono insite nelle prospettazioni che precedono, incluse quelle in ordine al mancato ricorso al mercato.

 Tali presupposti trovano riscontro nelle seguenti previsioni statutarie in relazione allo specifico requisito di riferimento:

 – Art. 4, relativo alla previsione sulla base della quale l'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto

dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge.

– Art. 6 che limita la possibilità di detenere quote ai soli enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità societarie e che esclude la possibilità per i privati di partecipare al consorzio.

– Art. 17, secondo cui la Società è amministrata, in base alla legge, da un Organo Amministrativo monocratico denominato Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

– Art. 23, che prevede un Comitato per il controllo analogo formato da tre componenti nominati dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci, il cui mandato statutario è la vigilanza ed il controllo sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci».

L'atto deliberativo pone, altresì, in evidenza, gli aspetti strategici e di convenienza economica, anche in raffronto ad altre ipotesi alternative, legati alla scelta di adesione alla citata società e all'acquisizione del servizio attraverso il modello *in house*.

Circa questi ultimi profili di trattazione, si rimanda alle considerazioni esposte nel paragrafo successivo.

4.2 Convenienza economica e sostenibilità finanziaria, anche in rapporto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio, e compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

In merito al parametro della "*sostenibilità finanziaria*", tale concetto «*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*».

Sotto il primo profilo oggettivo, «*la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale*» (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Le Sezioni riunite, inoltre, in merito all'estensione del sindacato della Corte dei conti, hanno chiarito che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà «*avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, valutandone la completezza e l'adeguatezza di approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'amministrazione contenga tutti*

gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata».

Andranno, poi, scandagliate affidabilità ed attendibilità del business plan (o piano equivalente) laddove, proseguono le Sezioni riunite, «*Il criterio dell'affidabilità attiene al procedimento per la formulazione delle proiezioni del piano, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione; quello dell'attendibilità, invece, postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione. Nel caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, il giudizio di attendibilità dovrà altresì tenere in considerazione la coerenza delle previsioni formulate con i dati di bilancio disponibili per il passato". Sotto l'altro profilo soggettivo, "l'esame della Corte dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica*» (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che la valutazione di questi profili debba essere condotta in modo proporzionale alla complessità dell'operazione societaria deliberata ed in considerazione della circostanza che, nel caso di specie, si tratta dell'acquisizione di una partecipazione di una quota di minoranza in una società *in house* operante da diversi anni a favore delle camere di commercio, essendo struttura del Sistema camerale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 "*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*".

In particolare, la società, nel corso della sua operatività, è già stata assoggettata ai controlli della Corte dei conti mediante la trasmissione dei piani di revisione ex art. 20 TUSP alle diverse Sezioni regionali dove insistono le distinte Camere di commercio che aderiscono alla Dintec s.c. a r.l., nonché mediante la trasmissione alla Sezione Enti competente per i soci Unioncamere ed Enea (cfr. Sez. contr. Sardegna, del. n. 130/2025 cit.).

Inoltre, in un'ottica di certezza del diritto, occorre tenere conto degli orientamenti delle altre Sezioni regionali di controllo che si sono recentemente espresse sull'analoga vicenda di ingresso di altre Camere di commercio nella società in parola, a seguito del deliberato aumento di capitale (cfr. Sez. contr. Sardegna, del. n. 130/2025 cit.; Sez. contr. Molise, del.

n. 52/2025; Sez. contr. Lombardia, del. n. 195/2022; Sez. contr. Veneto, del. n. 82/2025 cit.; Sez. contr. Lazio, del. n. 75/2025).

Tanto premesso, con riferimento alla sostenibilità finanziaria in senso oggettivo, nella delibera in esame si legge quanto segue: «*Alla luce di quanto emerso dall'analisi del fascicolo di bilancio e dalle previsioni per gli anni 2024 e 2025 si può confermare che Dintec gode di un'ottima solidità finanziaria, che dispone delle risorse umane qualificate e di quelle strumentali per la conduzione delle attività, che le proiezioni dei ricavi sono coerenti con quelli correnti e addirittura in crescita*».

Sul punto si può, altresì, richiamare quanto riportato nella delibera in esame: «*L'analisi dei fascicoli di bilancio di Dintec degli ultimi tre esercizi finanziari (2023-2022-2021) ha consentito di valutarne positivamente la situazione finanziaria. Si evidenzia infatti che a fronte di un capitale sociale interamente versato pari a euro 551.473,09 la società dispone, al 31/12/2023, di un Patrimonio netto pari a euro 996.994,00. La situazione debitoria e creditoria non presenta criticità in relazione all'anzianità dei debiti/crediti, sono state stanziate riserve a integrale copertura di eventuali passività potenziali*».

In merito, all'altro profilo soggettivo della sostenibilità finanziaria, il parere reso dal Collegio dei revisori specifica che «*con determina del Segretario generale n. 152 del 4 luglio 2025 è stata autorizzata una variazione del piano degli investimenti del budget direzionale della Camera, per l'anno 2025 che prevede un aumento della voce Altre Partecipazioni (conto 112004) per l'importo di euro 500,00 a fronte di una diminuzione di pari importo della voce Manutenzione straordinaria su immobili (conto 111008) senza, pertanto, che sia stato modificato il risultato economico*», mentre la delibera evidenzia che: «*non sono previsti oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima, data l'assenza, da Statuto, di contributi consortili a carico dei soci*».

Ciò posto, nella valutazione proporzionale del livello di complessità e delle dimensioni finanziarie dell'iniziativa, la documentazione esaminata appare idonea a suffragare, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell'investimento, consentendo di ricostruire il percorso di stima effettuato, vieppiù in ragione della non elevata somma che l'Ente investe ai fini dell'operazione e delle recenti deliberazioni delle altre Sezioni regionali di controllo intervenute nell'analoga vicenda e che si sono espresse a favore dell'acquisizione della partecipazione in presenza di una motivazione sintetica e *per relationem*, in considerazione della non complessità dell'operazione e dell'operatività della

Dintec S.c.r.l.., società consortile temporalmente consolidata e, come detto, soggetta ai controlli finanziari di legge.

La motivazione richiesta dall'art. 5 TUSP deve esternare, altresì, le ragioni di convenienza economica sottese alla scelta di fare ricorso allo strumento societario.

Questo profilo implica che la motivazione dia conto della scelta dell'amministrazione sotto il profilo dell'efficacia rispetto agli obiettivi della stessa e dell'efficienza e dell'economicità riferita al corretto impiego delle risorse pubbliche, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

Secondo la menzionata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 «*Nella direzione della valutazione di convenienza economica, lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi*».

A riguardo, si osserva che nella realtà dei fatti la valutazione di questi parametri ha una portata più o meno rilevante a seconda che l'atto in esame sia quello di costituzione di una nuova società o, diversamente, di acquisizione di una partecipazione in una società già operativa.

Con riguardo a questo profilo, la delibera sottolinea l'esperienza della Dintec maturata a favore delle altre Camere di commercio, la natura dei servizi altamente specialistici forniti, nonché il fatto che il corrispettivo per i servizi offerti è pari al solo costo degli stessi, come si evince, in particolare, dai seguenti passaggi:

- «*L'economicità dei servizi offerti dalla società DINTEC può desumersi anche dalla migliore garanzia di tempi certi e brevi per la realizzazione delle attività nelle diverse fasi in relazione alla necessità di colmare gap conoscitivi che certamente potrebbero manifestare altri affidatari esterni*»;
- «*[…] avuto riguardo all'oggetto, alla tempistica e al valore dei servizi di supporto offerti da DINTEC, si può trarre l'effettiva economicità del ricorso all'utilizzo dei servizi della società suindicata, che consente di ottenere risparmi di spesa rispetto ai parametri di mercato, a fronte di una maggiore qualità del servizio reso rispetto al confronto con il mercato di riferimento per i servizi di gestione*».

Al riguardo, la Sezione osserva che, sebbene non sia stata trasmessa una vera e propria analisi dei costi e benefici, ciò nonostante, tenuto conto della valutazione proporzionale del

livello di complessità e delle dimensioni finanziarie dell'iniziativa, la documentazione esaminata appare comunque complessivamente idonea a suffragare la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche tenuto conto degli orientamenti delle altre Sezioni regionali di controllo che si sono recentemente espresse sull'analoga vicenda di ingresso di altre Camere di commercio nella società in parola, a seguito del deliberato aumento di capitale (cfr. le deliberazioni citate sopra).

4.3 Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese

Quanto alla compatibilità con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, pur non facendo cenno la deliberazione in esame a tale aspetto, la giurisprudenza contabile si è già espressa su tale operazione nel senso che «*appare in re ipsa che l'adesione a simile società, operante prevalentemente a favore di soci pubblici ed in Italia, non possa incidere "sugli scambi tra Stati membri", che è presupposto geo-economico per la ricorrenza del c.d. aiuto di Stato ex art. 107 T.F.U.E.*» (cfr. Sez. contr. Molise, del. n. 52/2025, nonché, con argomentazioni analoghe, Sez. contr. Veneto, del. n. 84/2025/PASP, nella quale si evidenzia, tra l'altro, che «*l'espressa previsione, di matrice comunitaria, dell'affidamento in house providing importa la compatibilità con la materia degli aiuti di stato (cfr. in generale TAR Lazio, Roma, sez. III bis, sent. 10528/2019)*»).

Alla luce di quanto precede, con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 20 dello stesso TUSP, il Collegio ritiene l'onere motivazionale di cui all'art. 5 assolto in modo sufficientemente adeguato.

P.Q.M.

La Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, in ragione delle motivazioni che precedono e ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n.118, esprime parere positivo sulla delibera n. 12 del 25 giugno 2025 della Camera di commercio di Caltanissetta, con le osservazioni di cui alla parte motiva.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria alla Camera di commercio di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

Alla Camera di commercio di Caltanissetta di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 3 settembre 2025.

L'ESTENSORE — Il PRESIDENTE

(Antonio Tea) — (Paolo Peluffo)

Depositato in segreteria il 4 settembre 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura